


Comune di Sommacampagna-VR		
	6/12/2012 Nr. 0014914	
	Titolario	
6	9	

REGIONE VENETO
PROVINCIA DI VERONA
COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

<u>COMMITTENTE:</u>	COMUNE SOMMACAMPAGNA
<u>ELABORATO:</u>	ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA RICHIESTA DELLE DEROGHE PRESENTATA DA GEONOVA S.P.A. AI SENSI DEL DECRETO 27 SETTEMBRE 2010.

Castelnuovo del Garda, 04 dicembre 2012

Dott. Cesare Bagolini



SOMMARIO

1.	PREMESSA.....	3
2.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
2.1.	DEROGHE RICHIESTE PER LA DISCARICA IN LOC. SIBERIE.....	4
3.	IMPERMEABILIZZAZIONE DI FONDO DELLA DISCARICA	5
4.	VALUTAZIONI SULL'ANALISI DI RISCHIO SITO-SPECIFICA	6
5.	DISCARICHE AUTORIZZATE CON DEROGA.....	7
5.1.	DISCARICA IN LOC. CÀ BIANCA, COMUNE DI ZEVIO (VR).....	7
5.2.	DISCARICA LOC. CÀ VECCHIA, COMUNE DI S. MARTINO B.A. (VR).....	8
5.3.	DISCARICA IN LOC. OLTRECHIAMPO, ZERMEGHEDO (VI).....	9
5.4.	DISCARICA IN VIA ACQUAVIVA ZONA PORTO CANALE, CREMONA	10
6.	CONCLUSIONI	10

1. PREMESSA

Su incarico del Comune di Sommacampagna (VR) è stato redatto il presente documento, finalizzato ad analizzare la documentazione presentata dalla ditta Geo Nova S.p.A. per la Richiesta delle Deroghe sui limiti di accettabilità dei rifiuti in Discarica, ai sensi del Decreto 27 settembre 2010.

Il Gestore della Discarica per Rifiuti Non Pericolosi Non Putrescibili in località Siberie, in data Aprile 2011, ha presentato la documentazione necessaria ad ottenere l'innalzamento delle deroghe alle concentrazioni limite dell'eluato, connesse all'innalzamento dei limiti del nuovo DM 27/09/2010.

A supporto della domanda ha prodotto un "Analisi di rischio sito-specifica ai sensi della DGRV 1766/2010".

Le valutazioni descritte nei prossimi capitoli sono state effettuate facendo riferimento alla legislazione vigente, alle caratteristiche costruttive della Discarica, e riportando dati ed autorizzazioni inerenti impianti con caratteristiche analoghe, così da fornire un quadro sufficientemente esaustivo.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa cui fa riferimento la richiesta per l'innalzamento delle deroghe è il D. M. 27 settembre 2010: "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 agosto 2005".

Il Decreto riporta i principi generali e le procedure necessarie a stabilire l'ammissibilità dei rifiuti nelle diverse tipologie di Discariche, che vengono suddivise in tre grandi categorie:

- Discariche per Rifiuti Inerti;
- Discariche per Rifiuti Non Pericolosi;
- Discariche per Rifiuti Pericolosi.

L'impianto in località Siberie fa parte della categoria intermedia, trattandosi di Discarica per il conferimento di Rifiuti Non Pericolosi.

In sintesi, prima di essere ammesso in Discarica, il produttore dei rifiuti deve provvedere ad effettuare la sua *Caratterizzazione di Base* (Art. 2 D.M. 27/09/2010), che consiste nella determinazione delle caratteristiche fisico chimiche e del processo produttivo che ha generato i materiali che si intende smaltire.

Una volta inviati i dati relativi alla Caratterizzazione di Base dei Rifiuti, il gestore della Discarica deve effettuare una *Verifica di Conformità* (Art. 3 D.M. 27/09/2010), attraverso il controllo di corrispondenza tra i dati dichiarati dal produttore del rifiuto e le effettive caratteristiche dello stesso (analisi chimica). Alla verifica di Conformità segue una *Verifica in Loco* (Art. 4 D.M. 27/09/2010), che viene effettuata al momento dell'ingrasso in Discarica del rifiuto.

L'Art. 6 del D.M. 27/09/2010 regola le procedure di controllo analitico che si devono effettuare sui rifiuti destinati alle *Discariche per Rifiuti Non Pericolosi*, come quella in Località Siberie, gestita da Geo. Nova S.r.l., e stabilisce i **Limiti di Concentrazione nell'Eluato**, rilevati dalle analisi effettuate su Rifiuti Non Pericolosi (**Tabella 5**) o su Rifiuti Pericolosi resi Stabili e Non Reattivi (**Tabella 5a**), che i materiali conferiti devono rispettare per poter essere conferiti in questa tipologia di impianto.

I limiti riportati nelle Tabelle 5 e 5a (*Art. 6 D.M. 27/09/2010*) sono volutamente restrittivi, in quanto riguardano le *Discariche per Rifiuti Non Pericolosi* che rispettano le specifiche minime standard previste dalla vigente normativa (D. Lgs. 36/03), sia per quanto riguarda le strutture impiantistiche (pacchetti di impermeabilizzazione, reti di raccolta e gestione dei sottoprodotti, distanza tra fondo discarica e tetto dell'acquifero, ecc.), e i monitoraggi ambientali (matrici ambientali coinvolte e frequenza dei controlli).

Per impianti caratterizzati da particolari caratteristiche (sia dal punto di vista del contesto ambientale, che per quanto concerne le strutture impiantistiche, nonché riguardo ai monitoraggi ambientali) il Decreto prevede che le autorità competenti (nella discarica in esame si tratta della Regione) possano rilasciare autorizzazioni di *Sottocategorie* (*Art. 7 D.M. 27/09/2010*), all'interno dell'ambito di impianti per Rifiuti Non Pericolosi. In tal caso l'autorità competente può stabilire i *Criteri di Ammissibilità in Discarica*, tenendo naturalmente conto delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio nei confronti delle emissioni e dell'idoneità del sito.

In questo contesto l'*Art. 10: "Deroghe" del D.M. 27/09/2010*, prevede infine la possibilità di concedere valori limite più elevati per i parametri specifici riportati nelle *Tabelle 5 e 5a* (*Art. 6 del D.M. medesimo*), ponendo comunque le seguenti condizioni:

1. venga effettuata un'Analisi di Rischio, con particolare riguardo alle emissioni prodotte dalla discarica, dalla quale risulti che non sussistono pericoli per l'ambiente derivanti dal conferimento di rifiuti con riferimento ai parametri derogati;
2. l'autorizzazione al conferimento di rifiuti con riferimento ai valori limite più elevati, rispetto ai valori riportati nelle *Tabelle 5 e 5a* (*Art. 6 del D.M. 27/09/2010*) deve essere comunque rilasciata dall'autorità territorialmente competente, che a tal fine deve tener conto delle caratteristiche dei rifiuti specifici di ogni discarica, e considerare le caratteristiche dell'impianto e il contesto ambientale entro cui è inserito;
3. i valori limite massimi eventualmente concessi per ogni singola discarica non possono comunque superare il triplo del valore stabilito per la corrispondente categoria di discarica (*Tabelle 5 e 5a*).

Per le discariche per Rifiuti Non Pericolosi è esclusa l'applicazione delle deroghe per il limite di concentrazione del Carbonio Organico Disciolto (DOC) riportato nella *Tabella 5a*, del Carbonio Organico Totale (TOC) e del pH in caso di smaltimento di *Rifiuti Pericolosi resi Stabili e Non Reattivi*.

2.1. DEROGHE RICHIESTE PER LA DISCARICA IN LOC. SIBERIE

Il D.M. 27 settembre 2010, al momento della sua entrata in vigore, abroga, sostituendolo di fatto, il D. M. 3 agosto 2005, che fino a tale momento stabiliva regole e procedure per l'ammissibilità dei rifiuti conferiti nelle diverse tipologie di discarica.

Per quanto concerne le discariche per Rifiuti Non Pericolosi, il Decreto Ministeriale attualmente in vigore, ha alzato i valori limite di accettabilità dei seguenti parametri: Cadmio, Mercurio, Cloruri, Solfati e TDS. E' proprio su questi parametri che il Gestore della Discarica intende chiedere nuove deroghe, avvalendosi di quanto la normativa in vigore gli consentirebbe.

Sempre in linea con il D.M. 27/09/2010 il Gestore della Discarica ha stralciato la richiesta di deroga per il parametro Cianuri, in quanto lo stesso non è più compreso tra quelli riportati nella Tabella 5 del Decreto Ministeriale.

Nella Tabella seguente si mettono a confronto i valori di deroga già richiesti dal Gestore e concordato con l'amministrazione comunale con quelli che lo stesso intende richiedere alla Regione Veneto, sulla base di quanto richiesto dal vigente D. M. 27 settembre 2010.

TABELLA 2.1: Confronto tra i Limiti di Concentrazione (CL) imposti dal D.M. 03/08/2005 e dal D.M. 27/09/2010 e confronto tra le concessioni in deroga attualmente proposti dal Gestore, rispetto ai valori già concordati con l'Amministrazione Comunale.

Parametro	C. L. Tabella 5 D.M. 03/08/2005 (mg/l)	Deroga concordata nel 2010 (mg/l)	C.L. Tabella 5 DM 27/09/2010 (mg/l)	Concentrazioni richieste in deroga (mg/l)	Fattore moltiplicativo rispetto a Tab. 5 DM 27/09/2010
Arsenico	0,2	0,6	0,2	0,6	3
Bario	10	10	10	30	3
Cadmio	0,02	0,06	0,1	0,3	3
Cromo totale	1	3	1	3	3
Rame	5	12	5	15	3
Mercurio	0,005	0,015	0,02	0,06	3
Molibdeno	1	3	1	3	3
Nichel	1	1,6	1	3	3
Piombo	1	1	1	3	3
Antimonio	0,07	0,21	0,07	0,21	3
Selenio	0,05	0,15	0,05	0,15	3
Zinco	5	15	5	15	3
Cloruri	1.500	4.500	2.500	30.000	12
Fluoruri	15	45	15	45	3
Cianuri	0,5	1,5	//	//	//
Solfati	2.000	6.000	5.000	30.000	6
DOC	80	1.600	100	1.600	16
TDS	6.000	18.000	10.000	30.000	3

Rispetto ai valori in deroga concordati con l'amministrazione comunale nel 2010, l'attuale richiesta sottoposta alla valutazione da parte della Giunta Comunale riguarda 5 parametri, come evidenziato dalla seguente Tabella.

TABELLA 2.2: Parametri per i quali sono state richieste ulteriori deroghe nel 2011.

Parametro	C. L. Tabella 5 D.M. 03/08/2005 (mg/l)	Deroga concordata nel 2010 (mg/l)	C.L. Tabella 5 DM 27/09/2010 (mg/l)	Concentrazioni richieste in deroga (mg/l)	Fattore moltiplicativo rispetto a Tab. 5 DM 27/09/2010
Cadmio	0,02	0,06	0,1	0,3	3
Mercurio	0,005	0,015	0,02	0,06	3
Cloruri	1.500	4.500	2.500	30.000	12
Solfati	2.000	6.000	5.000	30.000	6
TDS	6.000	18.000	10.000	30.000	3

3. IMPERMEABILIZZAZIONE DI FONDO DELLA DISCARICA

Dalla documentazione consegnata al sottoscritto risulta che il progetto della Discarica in località Siberie è caratterizzato da un pacchetto per l'impermeabilizzazione del fondo con caratteristiche

migliori, rispetto ai requisiti minimi previsti dalla vigente normativa (D. Lgs. 36/2003). La figura 3.1 riporta schematicamente i principali elementi di questo presidio.




FIGURA 3.1: Discarica in Loc. Siberie - Pacchetto di Impermeabilizzazione del Fondo. A = Substrato naturale; B = Argilla, $Sp = 1,00$ m; C = Materassino Bentonitico; D = Telo in HDPE, $Sp = 2,5$ mm; E = Sabbia, $Sp = 0,20$ m; F = Georete, $Sp = 3,0$ mm; G = Ghiaia, $Sp = 0,30$ m.

L'utilizzo di un *Materassino Bentonitico*, non previsto dalla vigente normativa, conferisce infatti un maggiore livello di protezione nei confronti dell'ambiente circostante, grazie alla sua bassissima permeabilità.

Il livello che comunque conferisce le maggiori garanzie di impermeabilizzazione è costituito dallo strato di argilla, che le specifiche del progetto approvato prevedono debba avere uno spessore minimo pari a 1,00 m e un coefficiente di permeabilità $K < 1 \times 10^{-9}$ m/s.

Allo stato attuale risultano allestiti e collaudati solo due lotti della Discarica, di cui uno è in esercizio. L'argilla utilizzata per l'allestimento del pacchetto di impermeabilizzazione, sia sul fondo, che lungo le pareti, presenta caratteristiche significativamente migliori rispetto ai requisiti minimi del progetto approvato. Il suo coefficiente di permeabilità medio, certificato dalle analisi allegate al certificato di collaudo, risulta pari a $K = 4,92 \times 10^{-11}$ m/s. Si tratta di almeno un ordine di grandezza inferiore. L'argilla utilizzata per la realizzazione del primo lotto della discarica risulta pertanto almeno 10 volte meno permeabile di quella autorizzata dal progetto.

4. VALUTAZIONI SULL'ANALISI DI RISCHIO SITO-SPECIFICA

Il Gestore della Discarica ha dato incarico ad un professionista di redigere l'Analisi di Rischio, da allegare alla domanda di deroghe ai limiti di accettabilità per il conferimento dei rifiuti in Discarica.

La valutazione è stata effettuata attraverso l'utilizzo del programma Landsim, che si basa su un algoritmo di calcolo valutato e riconosciuto a livello internazionale. Il software è stato inoltre utilizzato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per

l'elaborazione del Manuale "Criteri Metodologici per l'applicazione dell'Analisi di Rischio alle Discariche".

L'approccio e le procedure applicate per l'Analisi di Rischio risultano pertanto corretti, oltre che essere gli stessi utilizzati anche dagli altri impianti che hanno richiesto le deroghe sui limiti di accettabilità in Discarica nella Regione Veneto.

Il documento riporta le informazioni generali e i dati utilizzati per l'elaborazione dei risultati; elabora un Modello Concettuale che meglio approssima il comportamento della discarica in località Siberie in caso di sversamenti di percolato dal fondo dei lotti verso la falda sottostante; individua come unico recettore di tale situazione anomala la falda superficiale; e produce una simulazione mediante l'utilizzo del fattore di ritardo nell'argilla di fondo.

Per quanto concerne le emissioni in atmosfera indotte dalla presenza della Discarica il redattore dell'AdR dichiara che: "A titolo di completezza, infine, si evidenzia che è stata anche elaborata da parte degli scriventi un'Analisi di rischio sito-specifica per il percorso inalazione outdoor di polveri (recettore commerciale/industriale e residenziale) datata gennaio 2010 (e successiva integrazione del marzo 2010) dove è stata valutata positivamente l'ammissibilità dei rifiuti in discarica con una concentrazione massima di Arsenico, Cadmio e Nichel di 800 mg/kg sul tal quale per ciascun elemento."

I risultati dell'Analisi di Rischio dimostrano che il conferimento di rifiuti con i valori di concentrazione maggiorati dei parametri per cui si richiede la deroga non comporta pericoli per l'ambiente.

Dall'analisi della documentazione è comunque risultato che:

- Le caratteristiche del pacchetto di impermeabilizzazione utilizzato per l'AdR non coincidono con quelle di progetto. Compare infatti uno strato drenante aggiuntivo (spessore pari a 0,20 m), posto al di sotto del materassino bentonitico;
- Le proprietà dell'argilla utilizzate per l'AdR sono quelle riportate nei certificati allegati all'atto di collaudo funzionale. Come già evidenziato nel capitolo precedente, questa argilla risulta molto meno permeabile di quella prevista dal progetto approvato, e pertanto assicura un significativo miglioramento nelle prestazioni ambientali. Risultato peraltro dimostrato nelle conclusioni dell'AdR.

Va peraltro rilevato che la simulazione effettuata col software Landsim è stata effettuata con approccio cautelativo, in quanto non è stata considerata la funzione protettiva svolta dal materassino bentonitico e dal telo in HDPE.

5. DISCARICHE AUTORIZZATE CON DEROGA

Al fine di fornire un quadro più generale sulle concessioni di deroghe rilasciate dall'Ente territorialmente Competente si riportano di seguito i valori che interessano altre discariche in esercizio.

5.1. DISCARICA IN LOC. CÀ BIANCA, COMUNE DI ZEVIO (VR).

Si tratta di una Discarica per Rifiuti Non Pericolosi, riclassificata nella *Sottocategoria di "Discarica per Rifiuti Inorganici a Basso Contenuto Organico o Biodegradabile"*, ubicata in località Ca' Bianca, in Comune di Zevio (VR). L'impianto è gestito dalla ditta Inerteco S.r.l.

Anche questa discarica presenta un pacchetto di impermeabilizzazione del fondo con caratteristiche migliori, rispetto ai requisiti minimi previsti dalla vigente normativa.

La Regione Veneto, con D.G.R. n. 67 dell'11 Settembre 2012, sulla base del parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Ambiente (CTRA) n. 3688 del 28 luglio 2010, ha autorizzato le deroghe alle concentrazioni limite sull'eluato previste dalla norma DM 03/08/2005 riportate nella Tabella 5.1.1.

TABELLA 5.1.1: Limiti di Ammissibilità per la Discarica in località Cà Bianca, Comune di Zevio (VR).

Parametro	C. L. Tab. 5 D.M. 3 agosto 2005 (mg/l)	Concentrazioni limite concesse in deroga (mg/l)	Fattore moltiplicativo rispetto a Tab. 5 DM 03/08/2005
Cromo totale	1	3,0	3
Molibdeno	1	3,0	3
Nichel	1	3,0	3
Antimonio	0,07	0,20	3
Selenio	0,05	0,15	3
Zinco	5	15	3
Fluoruri	15	45	3
DOC	80	1.000	12,5
TDS	6.000	20.000	3,3

5.2. DISCARICA LOC. CÀ VECCHIA, COMUNE DI S. MARTINO B.A. (VR)

Si tratta di una Discarica per Rifiuti Non Pericolosi, riclassificata nella *Sottocategoria di "Discarica per Rifiuti Inorganici a Basso Contenuto Organico o Biodegradabile"*, ubicata in località Ca' Vecchia, in Comune di San Martino Buon Albergo (VR). L'impianto è gestito dalla ditta Progetto Ambiente S.p.A.

Anche questa discarica presenta un pacchetto di impermeabilizzazione del fondo con caratteristiche migliori, rispetto ai requisiti minimi previsti dalla vigente normativa.

La Regione Veneto, con D.G.R. n. 3492 del 30 dicembre 2010, ha autorizzato le deroghe alle concentrazioni limite sull'eluato previste dalla norma DM 03/08/2005 riportate nella Tabella 5.2.1. Nell'allegato A riporta inoltre che: *"Per quanto riguarda la richiesta di autorizzazione delle deroghe per le concentrazioni in eluato, si ritiene di autorizzare tutti i parametri richiesti ad esclusione dei parametri Bario, Nichel e Piombo, che a fronte dei risultati dedotti dalla valutazione dell'analisi di rischio di cui sopra, hanno determinato delle concentrazioni di eluato, non accettabili in deroga rispetto a quello previsto dalla tabelle 5 del D.M. 03/08/05."*

TABELLA 5.2.1: Limiti di Ammissibilità per la Discarica in loc. Cà Vecchia, Comune di San Martino B. A. (VR).

Parametro	C. L. Tab. 5 D.M. 3 agosto 2005 (mg/l)	Concentrazioni limite concesse in deroga (mg/l)	Fattore moltiplicativo rispetto a Tab. 5 DM 03/08/2005
Arsenico	0,2	0,6	3
Cadmio	0,02	0,06	3
Cromo totale	1	3,0	3
Rame	5	15	3
Mercurio	0,005	0,015	3
Molibdeno	1	3,0	3
Antimonio	0,07	0,25	3,5
Selenio	0,05	0,15	3
Zinco	5	15	3
Fluoruri	15	45	3
Cloruri	1.500	4.500	3
Cianuri	0,5	1,5	3
Solfati	2.000	6.000	3
DOC	80	1.500	18,8

TABELLA 5.2.1: Limiti di Ammissibilità per la Discarica in loc. Cà Vecchia, Comune di San Martino B. A. (VR).

Parametro	C. L. Tab. 5 D.M. 3 agosto 2005 (mg/l)	Concentrazioni limite concesse in deroga (mg/l)	Fattore moltiplicativo rispetto a Tab. 5 DM 03/08/2005
TDS	6.000	20.000	3,3

5.3. DISCARICA IN LOC. OLTRECHIAMPO, ZERMEGHEDO (VI)

Si tratta di una Discarica controllata per Rifiuti Non Pericolosi riclassificata nella Sottocategoria di cui alla lett. b) dell'art. 7, comma 1, del D.M. 3 agosto 2005, ossia "discarica per rifiuti organici pretrattati", ubicata in loc. Oltrechiamo in Comune di Zermeghedo (VI). L'impianto è gestito dalla ditta Medio Chiamo S.p.A.

I rifiuti conferibili in discarica sono quelli identificati con codici CER 19 08 14 (fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813) e 04 01 99 (rifiuti non specificati altrimenti).

Il Decreto n. 46 del 11 luglio 2011 di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale contestualmente autorizza concentrazioni limite in deroga ai limiti del DM 27/09/2010. Il decreto riporta: "I rifiuti conferiti devono rispettare i criteri di accettabilità di cui al DM 27/09/2010, ad esclusione dei parametri DOC e Cromo totale per i quali sono riconosciute le seguenti deroghe:

TABELLA 5.3.1: Limiti di Ammissibilità per la Discarica in loc. Cà Oltrechiamo, Comune di Zermeghedo (VI).

Parametro	C. L. Tab. 5 D.M. 27/09/2010 (mg/l)	Concentrazioni limite concesse in deroga (mg/l)	Fattore moltiplicativo rispetto a Tab. 5 DM 27/09/2010
Cromo Totale	1	2,2	2,2
DOC	100	1.500	15

Al fine di chiarire alcuni aspetti inerenti le motivazioni che portano al rilascio delle autorizzazioni sulle Deroghe dei limiti di accettabilità in discarica, si riportano di seguito alcuni tratti del Decreto n. 46 dell'11 luglio 2011.

"... Il limite di concentrazione per il parametro Cromo totale, che risulta inferiore a quello assentito dalla Commissione regionale VIA nel parere 311 del 21.09.2010 allegato alla DGRV n. 275 del 15.03.2011, viene individuato – provvisoriamente ed in via cautelativa - sulla base delle valutazioni istruttorie effettuate da Provincia di Vicenza ed ARPAV – Dip. di Vicenza, e previa condivisione della società Medio Chiamo S.p.A.; Relativamente al medesimo parametro potrà essere pertanto successivamente riconosciuto un valore in deroga più elevato, purché nei limiti di quanto assentito dalla Commissione regionale VIA, e comunque subordinatamente all'effettuazione di un'apposita campagna di monitoraggio sui fanghi, opportunamente validata da ARPAV, nonché alle conseguenti valutazioni istruttorie degli Enti interessati.

Il limite di concentrazione per il parametro DOC, come sopra derogato, si applica anche al codice CER 190814 nelle more della definizione del significato e delle modalità operative con cui valutare la frase " ... purché trattati mediante processi idonei a ridurre in modo consistente il contenuto di sostanze organiche" riportata nella nota (*) della tabella 5 del DM 27.09.2010.

Qualora il tavolo tecnico di cui alla DGRV n. 1766/2010 individuasse nuovi criteri per il rilascio delle deroghe ai limiti di accettabilità, ed in particolare per la valutazione dei rischi, la Ditta dovrà aggiornare l'elaborato in questione e conseguentemente l'autorizzazione specifica dovrà essere rivista..."

5.4. DISCARICA IN VIA ACQUAVIVA ZONA PORTO CANALE, CREMONA

Anche in questo caso si tratta di una Discarica per Rifiuti Non Pericolosi, autorizzata con Decreto N. 1092 del 04/07/2012, rilasciato dalla della Provincia di Cremona. Il Gestore dell'impianto è la ditta Acciaierie Arvedi S.p.A.

All'interno dei lotti di questa discarica vengono prevalentemente conferite le ceneri generate dall'impianto per l'abbattimento dei fumi provenienti dai camini per la fusione dei metalli a servizio dell'acciaieria Arvedi. Queste vengono preventivamente rese stabili e non reattive per mezzo di un impianto di inertizzazione, ubicato all'interno dello stabilimento.

Il Decreto autorizzativo prevede che l'eluato debba rispettare le concentrazioni fissate in Tabella 5 del DM 27/09/2010 ad eccezione dei seguenti parametri per cui ai sensi dell'art. 7 del Decreto citato sono ammessi valori limiti più elevati:

TABELLA 5.4.1: Limiti di Ammissibilità per la Discarica in via Acquaviva, Zona Porto Canale, Comune di Cremona.

Parametro	C. L. Tab. 5 D.M. 27/09/2010 (mg/l)	Concentrazioni limite concesse in deroga (mg/l)	Fattore moltiplicativo rispetto a Tab. 5 DM 27/09/2010
Cadmio	0,1	0,3	3
Cromo totale	1	3	3
Rame	5	10	2
Nichel	1	3	3
Piombo	1	3	3
Zinco	5	10	2
DOC	100	300	3
Molibdeno	1	3	3
TDS (*)	10.000	18.000	1,8

(*) in alternativa ai valori di solfati e cloruri.

6. CONCLUSIONI

Nel presente documento è stata analizzata la documentazione prodotta dalla ditta Geo Nova S.r.l. per la richiesta delle deroghe sui limiti di accessibilità presso la discarica in località Siberie, ai sensi del D. M. 27 settembre 2010.

Sono stati evidenziati gli aspetti salienti del sopra citato *Decreto Ministeriale*, al fine di individuare le motivazioni e le procedure che possono portare l'Ente territorialmente competente a rilasciare l'autorizzazione al conferimento di rifiuti con concentrazioni superiori ai limiti stabiliti per le diverse categorie di discariche presenti sul territorio italiano.

Dal punto di vista normativo la richiesta inoltrata da GEO NOVA S.R.L. risulta coerente.

A titolo informativo sono stati riportati i limiti in deroga autorizzati su alcune discariche in esercizio nelle regioni del Veneto e della Lombardia, così da fornire ulteriori aspetti inerenti l'applicazione del D. M. 27/09/2010 da parte degli Enti territorialmente competenti. Dall'analisi di questi dati emerge che in alcuni casi viene superato il rapporto di 1/3 previsto dal Decreto Ministeriale. Pertanto anche da questo punto di vista le richieste inoltrate dal Gestore della Discarica in loc. Siberie risulta in linea con quanto al momento è già stato autorizzato nella Regione Veneto.

Il controllo dell'*Analisi di Rischio* redatta dal professionista incaricato da GEO NOVA S.R.L. ha comunque rilevato la seguente incongruità:

E' stata presa in considerazione per l'elaborazione delle simulazioni l'argilla utilizzata per l'allestimento di due lotti, di cui uno in esercizio della discarica, che presentano caratteristiche significativamente migliori, rispetto a quelle previste dal progetto approvato.

Con tale materiale il risultato delle simulazioni risulta naturalmente positivo. Ma con tale premessa sarebbe possibile richiedere la deroga solamente per tali settori della Discarica, fatto peraltro previsto dall'art. 10 del D.M. 27/09/2010.

Qualora il gestore intendesse richiedere le deroghe sull'intera discarica, si ritiene che lo stesso debba rieditare l'AdR, prendendo in esame le caratteristiche dell'argilla previste dal progetto autorizzato, per valutare se i risultati delle simulazioni confermerebbero il rispetto di una delle condizioni necessarie al rilascio dell'autorizzazione da parte della Regione, e più precisamente che: *"con particolare riguardo alle emissioni prodotte dalla discarica, l'A.d.R. deve dimostrare che non sussistono pericoli per l'ambiente derivanti dal conferimento di rifiuti con riferimento ai parametri derogati"*.

Castelnuovo del Garda, 4 dicembre 2012

Dott. Cesare Bagolini

